



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 5 settembre 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Adriana LA PORTA	- Consigliere
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario - Relatore
Antonio CATANZARO	- Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario
Giuseppe DI PRIMA.	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della*

Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;*

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;*

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 173;

Vista la deliberazione n.71/2023/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le *“Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005”*.

Visto che, in data 28 marzo 2023, è stata acquisita al prot. n. 3257 di questa Sezione la determinazione n. 21/2023 del Segretario comunale del comune di Sant'Alfio (CT), avente ad oggetto *“Assunzione a seguito di procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a un esperto tecnico (profilo junior) di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività di supporto specialistico degli uffici tecnici, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Assunzione e approvazione schema contratto individuale predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale”*;

Vista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, la deliberazione n. 194/2023/PRSP di questa Sezione;

Visto che , in data 20 luglio 2023, con prot. Cdc n. 6189, l'Ente ha dato riscontro alla predetta relazione, trasmettendo la documentazione richiesta e formulando le richieste controdeduzioni;

Vista l'ordinanza n. 83/2023 con cui il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Controllo ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti del Comune di Sant'Alfio (CT)

PREMESSO CHE

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il comma 179-bis a mente del quale "*le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018*".

La suddetta norma, *breviter*, ha previsto la facoltà, per le amministrazioni interessate sulla base dell'art. 1, comma 180, della l. n. 178/2020, di destinare le risorse finanziarie non impegnate nell'ambito di due procedure concorsuali svoltesi ai sensi dell'art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021 ("Concorso Coesione dei 2.800 posti", G.U. n. 27 del 6/4 e n. 82 del 1/10 del 2021) - entrambe procedure finalizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020, al reclutamento a tempo determinato di personale "al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027" - alla stipula di contratti di collaborazione esterna ex art. 7 d.lgs. 165/2001.

Con circolare n. 15001 del 19/7/2022, l'Agenzia per la Coesione territoriale è poi intervenuta a fornire specifiche indicazioni per l'applicazione del suddetto art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022 ed in particolare:

- ha dato atto della mancata copertura dei posti relativi, fra gli altri, al profilo professionale FT (tecnici) - che in questa sede interessa -, in relazione alle predette procedure concorsuali ex art. 10, comma 4, del d.l. n. 44/2021;
- in virtù di ciò ha individuato le amministrazioni beneficiarie delle risorse di che trattasi e quindi autorizzate a procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001;
- ha stabilito, in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, d.l. n.36/2022, che i contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, devono avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.

Inoltre, previo richiamo alla disciplina contenuta nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto direttoriale n. 107/2018, ha predisposto delle apposite Linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (allegate alla circolare), le quali, a loro volta, hanno previsto:

- all'art. 1 che "Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)" (comma 1) e "Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico" (comma 2);

- all'art. 2 che "La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui";

- all'art. 3 che "Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo [...] (comma 1); "Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico" (comma 2);

- all'art. 4 che "L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."

In data 28 marzo 2023 è stata acquisita al prot. n. 3257 di questa Sezione la determinazione n. 21/2023 del Segretario comunale del comune di Sant'Alfio (CT), avente ad oggetto "Assunzione a seguito di procedura per il conferimento incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a un esperto tecnico (profilo junior) di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività di supporto specialistico degli uffici tecnici, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Assunzione e approvazione schema contratto individuale predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale".

Con detta determina, l'Ente conferiva al candidato vincitore della procedura selettiva *de qua*, ing. Rosario Cerra, l'incarico di esperto tecnico (profilo Junior) ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001, alla stregua dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79, per il "supporto specialistico degli uffici tecnici, nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, questa Sezione, con deliberazione n. 194/2023/PRSP, approvava la relazione del Magistrato istruttore relativa all'incarico *de quo* e, in conseguenza, ne trasmetteva copia all'Ente affinché fornisse *"entro 30 giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta nonché le proprie controdeduzioni sugli esiti della sopra citata relazione"*.

In particolare, allo stato degli atti, si appurava l'assenza di una previa procedura di interpello in difformità alla previsione normativa compendiata all'art. 7, comma 6, lett. b), del d.lgs. 165/2001, nonché la carenza di documentazione idonea alla verifica dei presupposti di legge per affidare un incarico di collaborazione esterna.

In data 20 luglio 2023, con prot. Cdc n. 6189, l'Ente ha dato riscontro alla predetta relazione, trasmettendo la documentazione richiesta e formulando le richieste controdeduzioni.

Con l'ordinanza n. 83/2023, il Presidente ha convocato l'adunanza al fine di sottoporre le risultanze dell'istruttoria all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche. Tali previsioni, inoltre, si integrano con l'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311, che stabilisce l'obbligo di trasmissione, per gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, alla Magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell'organo di revisione dell'ente.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono obbligati alla trasmissione degli atti di incarico aventi oggetto, non solo uno studio o una consulenza, ma, altresì, una ricerca e ciò proprio in forza delle sopra citata disposizione normativa (art.1, comma 42, L.311/2004)

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che” *l’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l’obbligo di rimuovere, ove possibile, l’atto con un provvedimento di secondo grado e dall’altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere*” (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell’atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell’ente controllato.

In merito, invece, ai presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono, specificamente, enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.

La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.

A tal fine, il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “*di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale [...]*”.

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
- f) per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. La norma che viene in considerazione è l'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004, che la Sezione Autonomie, con delib. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla l. fin. 2006, ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento delle spese correnti) dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto

di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. (*ex multis*, Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009, n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013, n. 3/21/REG del 14.01.2021; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162/2015/PAR; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 74/2013/PAR).

Sul tema, inoltre, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato , per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015 .

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco) :

- *è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022);*

- *la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;*

- *la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte*

costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere **il rinnovo** a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.

Come, inoltre, di recente rammentato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: "a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato". La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, "il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta" (art. 15 co. 3).

Con particolare riferimento al **PNRR**, l'art. 11 d.l. n. 36/2022, contenente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 legge 30/12/2020, n. 178, il comma 179-bis che prevede che "Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di

idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”.

Le procedure comparative di cui all'art. 10, comma 4, d.l. n. 44/2021, richiamate dalla disposizione appena citata, sono finalizzate al reclutamento a tempo determinato di personale “al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027” , ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020.

Al fine di orientare e uniformare l'attività delle amministrazioni sottoposte a tale tipologia di controllo, infine, questa Sezione ha approvato, con deliberazione n.71/2023/INPR, le “Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005”.

2. Effettuato l'inquadramento normativo sui presupposti richiesti per il conferimento degli incarichi e sulla natura del controllo della Corte dei conti nella *subiecta materia*, sulla base dello stato degli atti , si espongono le risultanze istruttorie che seguono.

2.1 Incarico ing. Rosario Cerra (profilo Junior).

2.1.1 In data 28 marzo 2023 è stata acquisita al prot. n. 3257 di questa Sezione la determinazione n. 21/2023 del Segretario comunale del comune di Sant'Alfio (CT), avente ad oggetto “Assunzione a seguito di procedura per il conferimento incarico

individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a un esperto tecnico (profilo junior) di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività di supporto specialistico degli uffici tecnici, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Assunzione e approvazione schema contratto individuale predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale”.

Con detta determina, l'Ente conferiva al candidato vincitore della procedura selettiva *de qua*, ing. Rosario Cerra, l'incarico di esperto tecnico (profilo Junior) ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001, alla stregua dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79, per il “supporto specialistico degli uffici tecnici, nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, questa Sezione, con deliberazione **n. 194/2023/PRSP**, approvava la relazione del Magistrato istruttore relativa all'incarico *de quo* e, in conseguenza, ne trasmetteva copia all'Ente affinché fornisse “entro 30 giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta nonché le proprie controdeduzioni sugli esiti della sopra citata relazione”.

In particolare, allo stato degli atti, si appurava l'assenza di una previa procedura di interpello in difformità alla previsione normativa compendiata all'art. 7, comma 6, lett. b), del d.lgs. 165/2001 nonché la carenza di documentazione idonea alla verifica dei presupposti di legge per affidare un incarico di collaborazione esterna.

In data 20 luglio 2023, con prot. Cdc n. 6189, l'Ente ha dato riscontro alla predetta relazione, trasmettendo la documentazione richiesta e formulando le seguenti controdeduzioni:

“Premesso che il Comune di Sant'Alfio è risultato fra le amministrazioni assegnatarie delle risorse ex art. 1, comma 179-bis, della L. 178/2000, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022, come da Allegato 1 F della Circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

In merito alla procedura per il conferimento dell'incarico di collaborazione professionale all'Ing. Rosario Cerra, in qualità di esperto tecnico (profilo junior), si è provveduto preliminarmente

alla verifica delle risorse esistenti presso l'Amministrazione, tramite la procedura di interpello (all. 1), così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001.

A seguito della dichiarazione dell'Ufficio protocollo del 25/11/2022 (prot. n. 11309, all. 2), che ha attestato la mancanza di istanze di partecipazione all'interpello de quo, si è proceduto all'espletamento della procedura comparativa all'esterno dell'Ente, tramite avviso approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 29/11/2022, per il conferimento di incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo a un tecnico esperto/a junior di particolare e comprovata specializzazione in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) per lo svolgimento di attività nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto, con Determinazione del Segretario Comunale n. 16 del 7/03/2023 sono stati approvati i verbali della selezione in parola e contestualmente è stato dichiarato vincitore l'Ing. Rosario Cerra.

Quindi, il Segretario Comunale in data 9/03/2023 (prot. n. 2316), ha chiesto all'Ing. Rosario Cerra di confermare la volontà di accettare l'incarico, che con nota di riscontro del 10/03/2023 (prot. n. 2368), ha risposto positivamente.

Da ultimo, con Determina del Segretario Comunale n. 21 del 23/03/2023, riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della procedura e della Commissione giudicatrice, che sono risultati conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione sopra richiamati, acquisito il parere del Revisore dei Conti (assunto al prot. n. 2737 del 22/03/2023), ha ritenuto potersi procedere all'assunzione presso il Comune di Sant'Alfio dell'Ing. Rosario Cerra, previo controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed acquisizione delle certificazioni di rito.

La Determina da ultimo citata è stata trasmessa alla Corte dei Conti, tramite il portale Fitnet attraverso procedura Con.Te.

In data 28/03/2023 l'Ing. Rosario Cerra ha sottoscritto il contratto di lavoro autonomo che, unitamente al curriculum vitae si trasmettono in allegato alla presente relazione (all. 3 e all.4). Con riferimento agli oneri pubblicitari ex art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, si rappresenta che la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di conferimento dell'incarico

professionale all'Ing. Rosario Cerra era stata effettuata nella sottosezione "Bandi di concorso", invece che nella sottosezione "Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza".

Pertanto, come puntualizzato nella DELIBERAZIONE N. 194/2023 della Corte dei Conti, si è già provveduto ad effettuare la pubblicazione in quella relativa agli incarichi di collaborazione e consulenza dei seguenti documenti: estremi dell'atto di conferimento; compenso; dati relativi allo svolgimento di attività professionali; curriculum vitae e la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interesse in capo all'incaricato".

2.1.2 In sede di controdeduzioni, a riscontro della deliberazione n. 194/2023/PRSP, resa da questa Sezione regionale di controllo, l'Ente, nel fornire una descrizione dell'iter procedimentale culminato nel conferimento dell'incarico *de quo* all'ingegnere Rosario Cerra, riferisce che una procedura di interpello è stata espletata, allegando, all'uopo, l'avviso di interpello del 9/11/2022 con il quale ha proceduto alla previa ricognizione interna di personale tecnico, nonché la successiva nota prot. n. 11300 del 25/11/2022 attestante l'esito negativo del predetto interpello.

L'Ente ha provveduto, inoltre, a trasmettere il contratto individuale di lavoro stipulato con l'ingegnere Cerra che, all'evidenza, appare rispondente allo schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale e disciplinante un rapporto di lavoro di carattere autonomo.

Ha, altresì, inviato il *curriculum vitae* dell'incaricato dal quale si desume la sua esperienza professionale e specializzazione nell'ambito della materia oggetto della collaborazione *de qua*.

Infine, l'Ente si è adeguato al rilievo mosso da questa Sezione circa la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dei dati *ex art.* 15, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, avendo proceduto alla pubblicazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza", delle informazioni *de quibus* ma anche alla pubblicizzazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse (art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001) e della dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità *ex d.lgs.* n. 39/2013 in capo all'incaricato.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

- che l'amministrazione ha adottato, in seguito alla Deliberazione n.194/ 2023 / PRSP, dei provvedimenti conseguenziali per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, e ha provveduto a dare riscontro a questa Sezione delle iniziative conseguentemente assunte;
- la conformità, allo stato degli atti, dell'incarico conferito all'ing. Rosario Cerra (**profilo Junior**) a legge e alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, approvate con deliberazione di questa Sezione n.71/2023/INPR, ed ai principi ulteriormente specificati nella presente delibera che definiscono i parametri di legittimità dell'atto di incarico ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali contabili;

RICHIEDE ALL'ENTE

la costante e puntuale osservanza delle disposizioni normative disciplinanti la materia *de qua*;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Alfio (CT);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 05.09.2023.

Il Magistrato Estensore

Il Presidente



GIUSEPPE VELLA
CORTE DEI CONTI
07.09.2023 07:20:58
GMT+00:00

(Giuseppe Vella)

(Salvatore Pilato)



SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
07.09.2023 09:05:55 GMT+01:00

Depositata in Segreteria il
12 settembre 2023

Il funzionario responsabile
(Angelo Guerrera)

